

SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA

PROSSIMI PENSIONANDI 01/09/2021

La Circolare MIUR n. 36103 del 13/11/2020 ha fissato il termine al 07 dicembre 2020 per la presentazione delle domande di cessazione da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola con effetti dal 1° settembre 2021.

Alla domanda trasmessa on-line tramite POLIS, deve seguire la presentazione in via telematica della domanda di pensione all'Inps accedendo al sito Inps con il proprio Pin, SPID ovvero tramite Contact center (telefono 803164) o attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Si riepilogano di seguito, i requisiti per l'accesso alle Pensioni Scuola 2021

Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 sono i seguenti:

PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100

62 anni di età e 38 di contributi entro il 31/12/2021

Il requisito anagrafico di 62 anni non viene adeguato alla speranza di vita che scatterà il 1° gennaio 2023.

Non è prevista alcuna penalità sulle regole di calcolo dell'assegno. L'assegno di pensione verrà calcolato sulla base degli anni di contribuzione versata

PENSIONE DI VECCHIAIA

per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età anagrafica entro il 31 dicembre 2021

PENSIONE DI VECCHIAIA – art. 1 comma 147 legge 205/17 (esclusione dall’aspettativa di vita per i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose con contribuzione da almeno 30 anni)

67 entro il 31 agosto 2021 d’ufficio

67 anni 31 dicembre 2021 a domanda

PENSIONE ANTICIPATA

per le donne 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva
entro il 31 dicembre 2021

per gli uomini 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva
entro il 31 dicembre 2021

I dipendenti che maturano i requisiti di cui sopra (anche in regime di cumulo e/o totalizzazione) ed **entro il 31/08/2021** compiono **65 anni** di età dovranno essere collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti ordinamentali senza obbligo di

presentare domanda in POLIS (è sempre comunque necessario presentare domanda all'INPS)

OPZIONE DONNA – PROROGA comma 476 legge 160 del 2019

Per le sole donne resta in vigore la norma prevista dalla legge 243 del 2004, modificata dalla legge 160 del 2019, che consente l'accesso alla pensione con 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva entro il 31/12/2019

L'assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo


APE SOCIALE – PROROGA comma 473 legge 160/2019

E' prorogata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni

possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2021, ovvero (in deroga a quanto previsto dal DPCM 88/2017), entro il 15 luglio 2021.

Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.

possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:



<p>- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni</p>	<p>- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni</p>
---	--

<p>- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30</p>	<p>lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in</p>
--	--

anni	possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.
per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (c.d. APE sociale donna)	per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il trattenimento in servizio può essere solamente richiesto dal personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2021 non abbia maturato a quella data l'anzianità pensionistica di 20 anni. L'Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata 41 e 10 per le donne e 42 a e 10 mesi per gli uomini, raggiungano i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2021

SUGGERIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CONTO ASSICURATIVO

Verifica dei potenziali pensionandi all' 01/09/2021 sia per i dipendenti che hanno presentato domanda in POLIS entro il termine previsto sia per quei dipendenti che saranno collocati d'ufficio.

- Invitare i colleghi pensionandi a controllare il relativo estratto conto per agevolare eventuali interventi di integrazione o di modifica.
- Verificare se hanno richiesto il riconoscimento del servizio pre-ruolo, riscatti, ricongiunzioni, contribuzione figurativa all'USP-Ex Provveditorato (ante 01/09/2000) ovvero all'Inps- Gestione Pubblica ex Inpdap (post 01/09/2000).
Se l'istanza è stata presentata all'INPS e non è stata ancora definita, occorre sollecitare l'Istituto all'emissione del provvedimento di riconoscimento. L'USP riceve i solleciti per i provvedimenti ante subentro solo nei casi di collocamenti d'ufficio e non nel caso di istanze POLIS, in quanto di tali nominativi è già a conoscenza attraverso il portale SIDI.
- Verificare la presenza dei decreti già emessi dal MIUR ante-subentro nell'apposita lista presente in *Interrogazioni> Lista servizi da prestazione*. Qualora non presenti ma, già emessi dal MIUR, inviare una copia alla sede Inps competente affinché aggiorni il conto individuale

PASSWEB

VERIFICA DEI DATI GIURIDICI

- **Periodo pre-ruolo, utile ex-se:**
Appurare la presenza del periodo di servizio con ritenute in Conto Entrate Tesoro per il personale che vi era assoggettato già previste dalla L. 1077/76 (docenti incaricati forniti di abilitazione, docenti con incarico a tempo indeterminato, insegnanti elementari a tempo indeterminato, insegnanti di scuola materna a tempo

indeterminato, vecchi incaricati annuali, supplente annuale con servizio continuativo dal 2° anno, personale A.T.A.);

- **Personale SUPPLENTE Breve e Saltuario:**

per i periodi precedenti al 01/01/1988, le ritenute venivano versate all'INPS – AGO per cui oggetto di computo ai sensi del DPR 1092/73, ovvero di riscatto qualora privi di contribuzione. Nel caso di periodo mancante sull'estratto conto e della relativa copertura contributiva a fronte di documentazione dove viene dichiarato il versamento contributivo, occorre suggerire ai dipendenti di presentare in via telematica la richiesta di sistemazione dell'estratto conto attraverso formulazione di una “Segnalazione Contributiva” presente sul sito Inps, ovvero rivolgendosi, con la documentazione appropriata, all'Agenzia Inps territorialmente competente.

Dal 01/01/1988 le ritenute sono in C.E.T. - utile ex-se (art. 24 L. 67/88)

Se mancanti possono essere inseriti con l'apposita funzione di “Inserimento periodi di servizio”

- **Iscrizione alle Casse GDP:**

Appurare la presenza obbligatoria delle casse CTPS– ENPAS – CREDITO.

I periodi di servizio pre-ruolo sono utili ex-se ai fini dell'iscrizione alla cassa CTPS e CREDITO come menzionato in precedenza a decorrere dal 1/1/88 con ritenuta in Conto Tesoro.

Sono inoltre utili ai fini della cassa CTPS e CREDITO i periodi antecedenti al 1/1/1988 qualora si tratti di incarichi a tempo indeterminato, incarichi annuali e triennali e supplenti annuali L. 270/82 se decorrono dall'inizio a.s.

Tali periodi sono utili ai fini dell'iscrizione previdenziale ENPAS solo se trattasi di incarichi annuali con ritenuta Opera Previdenza CODICE SIDI RA01.

In presenza di iscrizione alla cassa ENPAS, l'iscrizione al regime TFS/TFR, quest'ultima per coloro che sono stati assunti in data 1/9/2001, oppure con decorrenza giuridica 1/9/2000 ed economica 1/9/2001 ed infine coloro che sono stati assunti con soluzione di continuità successivamente al 30/5/2000, è da indicarsi in correlazione alla tipologia di servizio che dà diritto alla relativa copertura previdenziale, ai sensi della circolare 11/2001. A tale riguardo si demandano le indicazioni operative contenute nel "Manuale TFS/TFR scuola".

Per i periodi utili ai fini del TFS è importante inoltre valorizzare il campo OPTANTE qualora il soggetto abbia aderito alla previdenza complementare.

- **Data inizio di rapporto di lavoro:**

Accertarsi che corrisponda alla data di **decorrenza economica** e non alla decorrenza giuridica (incarichi o ruolo)

L'eventuale periodo differenziale può essere oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 142 DPR 1092/73, a domanda dell'interessato

- **ATTENZIONE:** per gli istituti professionali, tecnico, industriale e per le scuole con propria autonomia giuridica, il flusso MEF inizia dal 01/09/1995:

periodo mancante Dal 01/01/1995 al 31/08/1995: inserire sia parte giuridica che imponibile pensionistico attraverso la funzione in passweb "Inserimento periodo di servizio".

- **ATTENZIONE:** in alcune casistiche è presente in posizione assicurativa un periodo di servizio riferito al solo giorno 31/12/2007 separato dalla mensilità di Dicembre. Tale periodo è da eliminare, in quanto comporta il calcolo errato di un giorno a titolo di diritto non corretto. Contestualmente occorre estendere il periodo precedente 1/12 – 31/12/2007 e indicare quale imponibile

pensionistico quello riferito al fondo credito contenuto nel periodo eliminato 31/12/2007.

- **Personale A.T.A. transitato dagli Enti Locali** (comune, provincia, etc.) **agli Istituti Scolastici Statali** per effetto dell'art. 8 L. 124/99 dal 01/01/2000: il periodo di servizio prestato presso gli enti locali è generalmente presente sul conto assicurativo in quanto iscritti obbligatoriamente alle casse della Gestione Pubblica (CPDEL-CPI-CPUG)

Se in possesso di documentazione dello stato di servizio e/o mod. PA04 ex Mod. 98 dell'ente, per accelerare i tempi di erogazione, la scuola può modificare/integrare/certificare il periodo di servizio. In caso contrario, sarà cura dell'INPS inoltrare all'ente locale la posizione assicurativa al fine della certificazione del proprio periodo allungando i tempi di lavorazione.

- **PERSONALE SUPPLENTE A ORARIO RIDOTTO (ANNUALI – SALTUARI BREVI)** fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore per infanzia, 24 ore per primaria, 18 ore per secondaria).

La supplenza ad orario non intero o ad orario ridotto, nel conto assicurativo, deve essere esposta nel modo seguente:

TIPO IMPIEGO > SUPPLENTE DELLA SCUOLA

TIPO SERVIZIO > ORDINARIO

Valorizzazione del N. ore e Tot. Ore - relativo all'orario settimanale

	N. ore	Tot. ore
Orario sett. personale scolastico	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- **PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON TRASFORMAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DA FULL TIME A PART TIME (CON IL**

MANTENIMENTO DEL CONTRATTO DI LAVORO ORIGINARIO DI ASSUNZIONE), deve essere esposto nel modo seguente:

TIPO IMPIEGO> CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (TEMPO PIENO)

TIPO SERVIZIO > ORDINARIO

Valorizzazione del Tipo Part-time e %

Tipo	%
Part-time	
MISTO	
ORIZZONTALE	
VERTICALE	

☐ Perso

Qualora il Part-Time abbia articolazione Verticale, verificare che siano anche presenti i periodi di servizio anche nei mesi – giorni di mancata presenza. I periodi mancanti sino al 31/12/2013 possono essere inseriti con la procedura Passweb con la valorizzazione della parte giuridica (periodo dal al - iscrizione alle Casse) e la valorizzazione del campo TIPO PART-TIME “VERTICALE” e campo % “0”.

La parte economica deve essere valorizzata nei periodi di presenza in servizio.

Per i periodi dal 01/01/2014 in poi, tali variazioni possono essere effettuate esclusivamente con l’invio di una nuova denuncia a carico del MEF all’indirizzo pec dc sii.dag@pec.mef.gov.it

- **PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE PART-TIME O CON VARIAZIONE DEL CONTRATTO ORIGINARIO**, deve essere esposto nel modo seguente:

TIPO IMPIEGO> CONTRATTO PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO

TIPO SERVIZIO > ORDINARIO

Valorizzazione del Tipo Part-time e %

Tipo	%
Part-time	
MISTO	
ORIZZONTALE	
VERTICALE	

☐ Perso

Prestare particolare attenzione alle seguenti situazioni:

- **Periodo di aspettativa senza assegni per motivi familiari:**
non utile ai fini pensionistici – non utile ai fini previdenziali:
 - il periodo presente sul conto assicurativo sino al 31/12/2013 può essere eliminato con Passweb attivando la funzione “Elimina periodi di servizio”
 - il periodo presente sul conto assicurativo dal 01/01/2014 può essere eliminato solo ed esclusivamente tramite l’invio di una nuova denuncia da parte del MEF (Quadro V1 causale 6 dc sii.dag@pec.mef.gov.it)
- **Periodo di congedo straordinario ex art. 42 D. Lgs. 151/2001 –**
periodo indennizzato utile ai fini pensionistici e non previdenziale:
 - Il periodo di servizio sino al 31/12/2013 se mancante può essere inserito con la funzione di inserimento presente in passweb;
 - Il periodo di servizio dal 01/01/2014 se mancante dovrà essere dichiarato da parte del MEF con l’invio di una denuncia quadro V1 c 2 con codice di servizio 49 (dc sii.dag@pec.mef.gov.it)
- **Periodo di congedo di maternità per SUPPLEMENTI (con versamento contributivo in C.E.T.)** a Tempo Determinato entro i 60 gg. dalla fine del rapporto di lavoro con l’indennità a carico scuola: Il periodo è utile con versamento della contribuzione dovuta ai fini pensionistici (Fondo credito e, ove prevista, ENPDEP), ma non ai fini previdenziali:
 - Il periodo di servizio sino al 31/12/2013 se mancante può essere inserito con la funzione di inserimento presente in

passweb valorizzando anche il campo “imponibile pensionistico”

- Il periodo di servizio dal 01/01/2014 se mancante dovrà essere dichiarato da parte del MEF con l’invio di una denuncia quadro v1C2 con tipo servizio 86 (dc sii.dag@pec.mef.gov.it)

- **Periodo di congedo parentale senza retribuzione** ma dovuta la contribuzione figurativa al 100% da parte dell’Inps (astensione facoltativa dopo i 3 anni del bambino, astensione per malattia del bambino fino ai 3 anni oltre i 30 gg. e astensione per malattia del bambino dopo i 3 anni, etc.):

- Il periodo di servizio sino al 31/12/2013 se mancante può essere inserito con la funzione di inserimento presente in passweb valorizzando il campo “Retribuzione virtuale” nella

sezione “Altri importi”

Altri importi	
Retribuzione virtuale ai fini pensionistici	<input type="text" value="0,00"/>

- Il periodo di servizio dal 01/01/2014 se mancante dovrà essere dichiarato da parte del MEF con l’invio di una duplice denuncia:

quadri di denuncia V1 c2 con relativi codici di servizio e v1 c7 cm8 per l’imponibile virtuale – contribuzione figurativa (dc sii.dag@pec.mef.gov.it)

Periodo di comparto e successivo Periodo di malattia senza retribuzione (oltre i 18 mesi che il dipendente può richiedere per casi particolarmente gravi): il periodo di servizio è utile ai soli fini pensionistici per l’intero periodo di malattia (sia quella con retribuzione ridotta che quella senza retribuzione:

- Il periodo di servizio sino al 31/12/2013 se mancante può essere inserito con la funzione di inserimento presente in passweb. La retribuzione da prendere a base come imponibile

pensionistico è quella che virtualmente avrebbe percepito qualora fosse stato in servizio

- Il periodo di servizio dal 01/01/2014 se mancante dovrà essere dichiarato da parte del MEF con l'invio di una denuncia quadro V1 causale 2 con valorizzazione dell'imponibile pensionistico (dcsii.dag@pec.mef.gov.it)

SI PRECISA CHE EVENTUALE CARENZA DI INFORMAZIONE O DI INFORMAZIONE INCONGRUENTE E' DETERMINANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO PREVISTO AL DIRITTO A PENSIONE

PASSWEB VERIFICA DEI DATI ECONOMICI

- **ATTENZIONE:** sino al 31/12/1992 l'imponibile pensionistico non è esposto sia sul conto individuale che sull'estratto conto informativo per scelta dell'Inps poiché non rientra nel conteggio della pensione.

Pertanto, gli imponibili non devono essere inseriti ma è necessaria la certificazione del periodo giuridico.

Tale intervento elimina la nota 18 presente sull'estratto conto informativo

- **Retribuzioni dal 01/01/1993 al 31/12/2010:**
l'imponibile pensionistico presente sul conto proviene dal Flusso MEF e, presumibilmente, comprende i compensi

accessori c.d. “fuori sistema” erogati dall’Istituto scolastico con fondi europei, fondi provenienti da fondazioni private, etc.

Pertanto, **verificare la congruità degli imponibili**.

Qualora non congruo variare l’importo presente (informazione errata proveniente ad esempio da Mod.770), attivando la funzione “Modifica periodo”

Qualora mancanti **DEVONO** essere inserite.

- **Retribuzioni dal 01/01/2011 al 31/12/2012:**

l’imponibile pensionistico presente sul conto proviene dalle denunce (DMA1) inviate dal MEF, eventualmente prive degli emolumenti accessori c.d. “fuori sistema” (i compensi accessori erogati da fondi propri dell’istituto scolastico).

Se mancanti: NON DEVONO ESSERE INSERITI sommandoli all’imponibile presente in banca dati in quanto il conto assicurativo verrà adeguatamente implementato con le denunce a conguaglio trasmesse dal MEF.

- **Retribuzioni dal 01/01/2013 in poi:**

L’istituto scolastico che eroga direttamente compensi qualificabili come redditi da lavoro avvalendosi di fondi propri o finanziamenti derivanti da soggetti pubblici (Fondi Comunità Europea) o privati, è tenuto a inoltrare denuncia contributiva UNIEMENS-ListaPosPa a decorrere dal 1/1/2013 fino al 31/12/2019, richiedendo una propria posizione previdenziale (progressivo 00001) distinta da quella del MIUR.

Pertanto, tali compensi risultano presenti sul conto individuale, alimentato da denuncia.

Le somme erogate a partire dal 01/01/2020 saranno dichiarate con denunce a conguaglio presentate dal MEF senza alcun onere da parte dell'Istituto scolastico

- **Le retribuzioni Accessorie cd. Fuori Sistema** (nota 20 C presente sull'estratto conto) devono essere caratterizzate come "RETRIBUZIONE ACCESSORIA" attraverso la funzione CARATTERIZZA PERIODO DI SERVIZIO

- **Retribuzioni dal 01/01/2014:**

entra in vigore anche per lo Stato la nuova denuncia con flusso Uniemens- Lista PosPa.

Dalle retribuzioni dichiarate da gennaio 2014, non è più possibile l'intervento manuale con Passweb ma, il conto assicurativo è alimentato esclusivamente dai flussi di denuncia da parte del MEF.

Pertanto, per modifiche/integrazioni/annullamenti di periodi giuridici e /o economici è necessario richiedere l'intervento del MEF all'indirizzo di p.e.: dc sii.dag@pec.mef.gov.it

- **PERSONALE SUPPLENTE BREVE E ANNUALE:**


L'istituto scolastico presso cui ha prestato servizio è obbligato all'invio della denuncia per gli emolumenti fissi sino al 31/12/2012 e per gli accessori sino al 01/09/2015. Pertanto, qualora i periodi di servizio non siano presenti sul conto assicurativo, l'istituto allora vigente o confluyente deve inviare apposita denuncia avendo l'accortezza di indicare i periodi giuridici - economici in allineamento ai versamenti contributivi effettuati allora.

- **Maggiorazione del 18%**

Dal 1/1/2012 il calcolo della quota base del 18% ed il relativo raffronto con gli emolumenti accessori effettivamente percepiti, con eventuale incremento dell'imponibile previdenziale per il relativo delta differenziale, è esposto in un unico imponibile onnicomprensivo, sulla base delle regole di formulazione del flusso Uniemens lista-PosPa, introdotte dalla circolare 105/2012, che prevedono la formulazione di appositi quadri (V1 c.7 u.1 e u.2) a conguaglio da parte del sostituto d'imposta. Per i periodi precedenti gli emolumenti fissi ed accessori venivano esposti in modo dettagliato, in relazione alle regole della DMA1 ed il calcolo di raffronto è consultabile nella vecchia banca dati Passweb attraverso la funzione > collegamenti > posizione assicurativa, della Nuova Passweb.

Al completamento della sistemazione del conto assicurativo individuale, segue:

- la certificazione da parte del validatore di tutti i periodi giuridici/economici che sono stati oggetto di modifica/inserimento/integrazione
- la certificazione deve inoltre riguardare anche tutti i periodi che pur NON essendo stati oggetto di modifica non risultano già certificati (nota 18 sull'estratto conto)
- l'aggiornamento tempestivo dell'estratto conto informativo utilizzando il pulsante "Aggiorna" presente su Interrogazioni > Lista Rapporti di lavoro > per Tipo impiego ed iscrizioni



Prospetto Sintetico PA
Dati per Estratto conto
Visualizza Aggiorna

- la comunicazione alla Dir. Prov.le Inps di Torino di avvenuta sistemazione della posizione assicurativa **per il tramite del POLO DI RIFERIMENTO** con invio della eventuale ulteriore documentazione utile alla lavorazione della pensione:
 - domanda di riconoscimento della maggiorazione di status in sede di pensione per invalidità superiore al 74% previsto dall'art. 80 L. 388/2000 – verbale di riconoscimento dello status
 - certificato rilasciato dal MAE per servizio prestato nelle scuole italiane all'estero
 - eventuali debiti da applicare sulle rate di pensione derivanti da oneri per prestazioni pensionistiche/previdenziali/crediti
 - foglio matricolare relativo al servizio militare, qualora il dipendente non abbia provveduto all'invio della domanda telematica di riconoscimento del servizio militare ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 1092/73, che sarà riconosciuto in sede di pensione
 - copia dei provvedimenti emessi dal MIUR per domande di prestazioni presentate ante 01/09/2000, qualora disponibili nel fascicolo del dipendente.

- eventuale documentazione relativa alle maggiorazioni di servizio e di status che sono a carico dell'operatore INPS

Tali documenti devono essere inoltrati alla mail del POLO DI RIFERIMENTO anche attraverso l'ausilio di cartelle condivise